



"ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN DOMENICO" STATUTO – In vigore dal 02 Luglio 2020

ART. 1: E' costituita l'Associazione denominata: "CONTRADA SAN DOMENICO"

ART. 2: L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro ed ha sede in Legnano, presso il Maniero della Contrada, attualmente sito in Via Nino Bixio n. 6.

ART. 3: Le insegne dell'Associazione sono quelle della Contrada e precisamente: "Scudo verde con due bande bianche, cane rampante bianco con fiaccola accesa in bocca, stella polare bianca e giglio bianco".

ART. 4: L'Associazione assume il motto della Contrada: "IN VIRIDE SPES"

ART. 5: L'Associazione ha per scopo di promuovere, coordinare e gestire, in particolare e non solo nell' ambito territoriale della Contrada, la manifestazione del PALIO DI LEGNANO, nonché di conservare e tramandare i documenti storici, gli studi e le pubblicazioni relative alle tradizioni della Contrada medesima, nonché di promuovere tutte le altre manifestazioni tendenti a dar lustro alla Contrada.

ART. 6: La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 7: Il Patrimonio Sociale è costituito da:

1. i contributi sociali annuali (quote associative);
2. le donazioni ed elargizioni volontarie (oboli);
3. gli acquisti non a scopo di lucro;
4. i beni patrimoniali costituiti da costumi d'epoca e dalle relative attrezzature partecipanti alla sfilata anche se realizzati a spese dei singoli soci
5. tutti gli arredi del Maniero.



I beni dell'Associazione sono alienabili, previa approvazione e delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata con esclusione dei beni aventi valenza storico / culturale, che dovranno essere custoditi nei locali del Maniero, anche se acquistati e/o realizzati a spese dei singoli soci.

SOCI

ART. 8: L'Associazione è composta da Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Ordinari.

Possono essere Soci Ordinari tutte le persone nate o residenti nei confini della Contrada nonché i simpatizzanti.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della relativa domanda, da parte del Consiglio Direttivo, e al pagamento della rispettiva quota associativa.

Il pagamento deve effettuarsi in seguito all'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa delibera, pena l'annullamento della domanda.

Le domande dei minori dovranno essere inoltrate da almeno un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, per loro conto.

Sono Soci **Onorari**: i Capitani, i Gran Priori, le Castellane e le Gran Dame, anche non reggenti e le persone particolarmente meritevoli a giudizio del Consiglio Direttivo.

Sono Soci **Fondatori** i soci firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione, fondata il 4 ottobre 1984.

ART 9: La qualità di Socio si perde:

1. per decesso
2. in seguito a condanna passata in giudicato, per fatti lesivi alla immagine, del socio e/o della associazione, da parte della Magistratura dello Stato italiano
3. in seguito a provvedimento di espulsione, confermato dai Proviviri.
4. per mancato pagamento di 2 (due) quote annuali consecutive.

ART. 10: Contro il provvedimento della radiazione il Socio può interporre appello al Collegio dei Proviviri dell'Associazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata.



ORGANI SOCIALI

ART. 11: Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea di Contrada
2. il Consiglio Direttivo
3. i Revisori dei Conti;
4. il Collegio dei Provibiri

ASSEMBLEA

ART. 12: L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a mezzo manifesti murali o per equivalente (es. avviso in bacheca) per:

1. approvare la relazione morale e finanziaria dell'Associazione
2. approvare rendiconto consuntivo dell'esercizio
3. ratificare la quota associativa per l'anno a seguire, proposta dal Consiglio Direttivo
4. procedere alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (Consiglieri) alla fine di ogni mandato biennale

Le elezioni si svolgeranno con la votazione di candidati soci aventi diritto al voto che abbiano dato disponibilità almeno sette giorni prima dell'assemblea.

Ogni elettore ha diritto di esprimere tante preferenze quanti sono i posti da assegnare.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo manifesti murali o per equivalente (es. avviso in bacheca) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.



ART. 13: Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per modificare lo Statuto, durante l'Assemblea Straordinaria, occorre la presenza di almeno un quinto degli associati in regola ed il voto a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio Sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14: Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio. Non si può rilasciare più di una delega.

ART. 15: Ogni socio maggiorenne che abbia provveduto a pagare la quota associativa dell'anno associativo in corso entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente e che sia in regola con le quote precedenti (Art.9 punto 4) ha diritto di voto, in caso contrario il diritto di voto è sospeso.

Ogni socio che diventa maggiorenne nell'anno delle elezioni entro il giorno delle votazioni ha comunque diritto di voto, purché abbia versato la quota per l'anno di riferimento entro il giorno delle votazioni.

Ogni nuovo socio ha comunque diritto di voto, purché abbia inoltrato la richiesta di ammissione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e versato la relativa quota associativa entro 30 giorni dalla delibera da parte del Consiglio Direttivo.

Non hanno diritto di voto i soci incorsi in provvedimento di sospensione, anche temporaneo, confermato dal Collegio dei Probiviri.

ART. 16: Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente o, in caso di assenza impedimento anche di questi, da altra persona nominata dalla Assemblea stessa.



ART. 17: Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea.

ART. 18: Quando è necessario l'Assemblea nomina tra i Soci tre scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19: L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da quindici membri nominati ai sensi dell'art. 12 punto 4 del presente statuto, oltre a Gran Dama e Castellana, nominate con le modalità cui all'art.21 del presente statuto.

L'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive dai consigli comporta la decadenza del mandato.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo non avrà l'obbligo di sostituirli fintanto che i membri residui dello stesso saranno in numero non inferiore a nove. Qualora invece i consiglieri in carica saranno in numero inferiore a nove il Consiglio si intenderà sciolto di diritto ed il Presidente, o in sua mancanza il consigliere anagraficamente più anziano, dovrà convocare con urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20: Al Consiglio Direttivo compete in ogni caso:

1. di eleggere tra i suoi membri il Gran Priore ed il Capitano; al Gran Priore compete la carica di Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo
2. di eleggere il Segretario Generale, anche fra persone estranee al Consiglio, con il compito di coordinamento ed organizzazione della Segreteria
3. di eleggere tra i suoi membri il Tesoriere; quest'ultimo deve essere delegato dal Presidente, cui spetta la rappresentanza dell'Associazione, a firmare le operazioni bancarie
4. di predisporre il programma di massima delle manifestazioni



5. di provvedere al regolare svolgimento delle manifestazioni programmate, con facoltà di avvalersi di collaboratori al di fuori del Consiglio Direttivo
6. di curare rapporti con la stampa, gli organi di informazione ed in genere l'azione promozionale avvalendosi di addetti stampa

7. di redigere il rendiconto dell'esercizio sociale da sottoporre all'Assemblea

8. di proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annua per i Soci Ordinari

9. di redigere e di applicare il Codice Etico /Disciplinare dell'Associazione

10. di nominare le seguenti onorificenze di Contrada:

- a) Priore, senza distinzione di sesso
- b) Cavaliere
- c) Damigella

a persone che si siano rese meritevoli con le loro attività nei confronti della Contrada.

11. di stabilire le quote annuali da corrispondere all'Associazione che sono:

- 1. Gran Priore: **10 volte** la quota stabilita dal Consiglio per i Priori
- 2. Capitano: **9 volte** la quota stabilita dal Consiglio per i Priori
- 3. Castellana: **8 volte** la quota stabilita dal Consiglio per i Priori
- 4. Gran Dama: **8 volte** la quota stabilita dal Consiglio per i Priori
- 5. Vice Gran Priore: **7 volte** la quota stabilita dal Consiglio per i Priori
- 6. Consiglieri: **6 volte** la quota stabilita dal Consiglio per i Priori
- 7. Soci Onorari: **una volta e mezza** la quota stabilita dal Consiglio per i Priori
- 8. Priori: **due volte e mezzo** la quota proposta dal Consiglio Direttivo per i Soci Ordinari
(vedi punto 8 art.20)
- 9. Soci Ordinari: La quota proposta dal Consiglio Direttivo (vedi punto 8 art.20) **€ 20,00 anno**

12. I Consiglieri devono pagare la quota entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Il mancato pagamento entro il 31 gennaio successivo comporta l'esclusione dal Consiglio stesso e l'ineleggibilità alla successiva elezione.

CONTRADA SAN DOMENICO



ART. 21: Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronti a terzi ed in giudizio.

Ad esso compete di operare sui conti correnti dell'Associazione con firma libera.

Il Tesoriere compila il rendiconto di cui al punto 8. dell'art.20 del presente statuto.

Al "Capitano di Contrada" spetta lo svolgimento di tutte le funzioni proprie del Palio di Legnano, stabilite dall'Ente organizzatore.

Il Capitano propone al Consiglio la Castellana e lo Scudiero.

Il Gran Priore propone al Consiglio La Gran Dama ed il Vice Gran Priore, scelto tra i consiglieri eletti, che assumerà la carica di vice Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo procede alla ratifica della nomina della Castellana, della Gran Dama, del Vice Gran Priore e dello Scudiero ed alla loro cooptazione nel Consiglio Direttivo.

La Castellana, la Gran Dama entrano a far parte, di diritto, del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

ART. 22: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione da farsi a ciascun consigliere con mezzi idonei.

ART. 23: Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la presenza e la maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti quella del Presidente avrà valore prevalente.

ART. 24: Il Gran Priore, il Capitano, la Castellana, la Gran Dama, lo Scudiero ed i Consiglieri, durano in carica 2 (due) anni.

Gran Priore e Capitano non potranno ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

ART. 25: Il controllo dell'Amministrazione dell'Associazione é affidato ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri nominati dall'Assemblea e che durano in carica due anni.

CONTRADA SAN DOMENICO



ART. 26: Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra i Soci e nominati dall'Assemblea.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere senza formalità di rito entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio le controversie sorte tra lo stesso e l'Associazione in seguito all'applicazione del Codice Etico-Disciplinare, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

ART. 27: L'esercizio sociale inizia il primo di luglio e si chiude al 30 (trenta) giugno dell'anno seguente.

Alla fine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo generale firmato dal Tesoriere e controfirmato dal Presidente.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dopo essere stato visto, approvato e controfirmato dai Revisori dei Conti, almeno 3 giorni prima dell'Assemblea.

ART. 28: Addivenendo allo scioglimento dell'Associazione, la Assemblea straordinaria, all'uopo convocata, devolverà l'eventuale patrimonio sociale ad opere di beneficenza.

Il presente statuto sostituisce in toto ogni altro precedentemente approvato.

Legnano, 02 Luglio 2020